



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Valutazione Ambientale

E.prot DVA - 2014 - 0040911 del 11/12/2014

Ministero per lo Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia  
PEC: [ene.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it](mailto:ene.segreteria@pec.sviluppoeconomico.gov.it)

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

Data 23/11/2014

Spett.le Ministero per i Beni e le Attività Culturali  
PEC: [mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto:** Osservazioni (ai sensi dell'art.6, comma 9 della legge 8 luglio 1986 n.349) relative alle ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA PER IDROCARBURI, avanzate dalla società GLOBAL MED LLC, codici: "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM" e "d 91 F.R.-GM", quest'ultima in concorrenza con altra istanza delle società PETROCELTIC ITALIA ed EDISON, codice: "d 84 F.R.-EL"; ed inoltre ISTANZA DI PERMESSO DI PROSPEZIONE della società SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A., codice "d3 F.P.-SC".

Io sottoscritto SISTANELLI FORAVANTE nella mia qualità di CITIZIANO in merito a quanto in oggetto, esprimo la mia profonda contrarietà in quanto:

- seppur le istanze in esame in questa prima fase, riguardino esclusivamente attività di ricerca e non già di perforazione ed estrazione di idrocarburi, è fondamentale tener in considerazione il fatto che le ricerche di cui ai permessi richiesti sono finalizzate esclusivamente allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi presenti nel sottofondo marino ed a nessun altro scopo diverso da questo. Pertanto, proprio in considerazione dell'utilizzo finale di tali ricerche è d'obbligo affrontare la questione nella sua interezza, senza rimandare a future sedi ulteriori approfondimenti, a fronte di susseguenti istanze.
- come anche ammesso dalla parte proponente, l'attività di ricerca, eseguita mediante l'utilizzo del sistema così detto "AIR GUN", provoca sicuramente danni all'ecosistema marino. Tali danni, in base a diversi studi (tutti frutto di indubbie professionalità e meritevoli della massima attenzione) appaiono di gravità più o meno accentuata, non offrendo un quadro certo ed oggettivamente riconosciuto. Stante ciò, a fronte del successivo utilizzo delle ricerche che si intendono effettuare, qualunque grado di danno a cui assoggettare l'ecosistema marino, piccolo o grande che sia, temporaneo o duraturo che si possa rivelare, deve essere considerato assolutamente inammissibile;
- la parte richiedente GLOBAL MED LLC, negli Studi di Impatto Ambientale, non fa alcun riferimento alla presenza sul fondale marino, nelle AREE "D15" e "D17", di svariati ordigni bellici, tra cui anche bombe all'uranio impoverito, sganciate dagli aerei NATO durante gli ultimi conflitti bellici, la cui presenza e' stata documentata in molteplici occasioni. Ciò comporta che non e' dato sapere quali possano essere le conseguenze per l'ambiente in seguito all'esposizione di tali ordigni ai bombardamenti da "AIR GUN", che, e' bene ricordare, producono già danni all'ecosistema marino anche in assenza delle suddette bombe. La parte proponente, con molta superficialità, considera unicamente le "Aree Marine Militari" con attenzione alle restrizioni dello spazio aereo, liquidando la questione con poche righe, tutt'altro che esaustive e rassicuranti: "Soltanto l'area D15 prevede una pericolosità dello spazio aereo che parte dalla superficie. A tal proposito, la società proponente s'impegna a procedere con cautela nella zona in esame e di prestare estrema attenzione alle comunicazioni NOTAM e agli avvisi ai naviganti relativi alle esercitazioni in tale area, che saranno emanati dalle autorità competenti durante il corso del rilievo geofisico";
- lo sviluppo sostenibile si ottiene attraverso le fonti energetiche rinnovabili. Il mare e la costa devono essere salvaguardati perchè fonte di ricchezza diffusa per la loro innata qualità naturalistica e vocazione turistica;
- la scarsa qualità e la scarsa quantità del petrolio che già si stima possa essere estratto non giustificano in alcun modo la scelta progettuale proposta e nessuno dei danni di cui sopra.

Per tutti questi motivi che ho schematicamente riassunto, chiedo che tutti i progetti in oggetto e quant'altri già pervenuti o che dovessero pervenire siano ritenuti inammissibili e non autorizzati.

Indirizzo CASARANO VIA

Documento PAI



Firma Stefano Foravante

## Pec Direzione

---

**Da:** legambiente <legambiente@pec.capoleucambiente.it>  
**Inviato:** martedì 9 dicembre 2014 20:12  
**A:** ene.rme.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it;  
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it; mbac-dg-  
pbaac@mailcert.beniculturali.it  
**Oggetto:** STEFANELLI F osservazioni su istanze: GLOBAL MED LLC "d 89 F.R.-GM", "d 90  
F.R.-GM" e "d 91 F.R.-GM"- PETROCELTIC ITALIA ed EDISON "d 84 F.R.-EL" e  
SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A."d3 F.P.-SC"  
**Allegati:** STEFANELLI F ricerca idrocarburi in mare istanze d89 d90 e d91 FR\_GM d84 FR\_EL e  
d3 FP\_SC osservazioni.pdf  
**Priorità:** Alta

Si trasmettono in allegato le Osservazioni (ai sensi dell'art.6, comma 9 della legge 8 luglio 1986 n.349) relative alle Istanze di Permesso di Ricerca per Idrocarburi, avanzate dalla società GLOBAL MED LLC, codici: "d 89 F.R.-GM", "d 90 F.R.-GM" e "d 91 F.R.-GM", quest'ultima in concorrenza con altra istanza delle società PETROCELTIC ITALIA ed EDISON, codice: "d 84 F.R.-EL"; ed inoltre Istanza di Permesso di Prospezione della società SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A., codice "d3 F.P.-SC".